

# ERRATA CORRIGE

## CODICE CIVILE e Leggi Complementari - Annotato con la giurisprudenza – ISBN 978-88-6657-588-7

- **Pagina 477 - Sub art.556 Codice Civile paragrafo 1:**

- viene citata la sentenza n. 27452/2014, tuttavia il numero esatto è **27352**.

- **Pagina 1746 - Sub art.1373 Codice Civile paragrafo 1.1:**

**Si riporta per completezza la sentenza delle Sezioni Unite:**

Il diritto di recesso accordato all'investitore dal comma 6 dell'art. 30 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo comma 7, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela. *Cass. civ., Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13905*

- **Pag. 1814 - Sub art.1398 Codice Civile:**

**Si riporta per completezza la sentenza delle Sezioni Unite:**

Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa. *Cass. civ., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377*

- **Pagina 1845 – Sub art.1411 Codice Civile - paragrafo 2.1.1.**

- viene citata la sentenza n. . 8772/2014, tuttavia il numero esatto è **8272**.

- **Pagina 2447 - Sub art.1809 Codice Civile:**

- viene citata la sentenza della Cassazione, 29 settembre 2014, n. 20448. Si precisa che suddetta sentenza è a Sezioni Unite.